

DISEGNO DI LEGGE N. 71

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Atti Consiglio n. 137/A IV Legislatura

"Modifica L.R. n.5/86 concernente  
l'utilizzazione del personale della  
formazione professionale".

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta dell'1/12/86.

# REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AL LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

UFFICIO GESTIONE PERSONALE DELLA F.P.

## RELAZIONE

ALLO SCHEMA DI D.D.L. ad oggetto: "Normativa per l'utilizzazione del personale della formazione professionale - Modifica L.R. 17 giugno 1983, n.9 e L.R. 25 febbraio 1986, n.5".

-----

L'attività di riqualificazione degli operatori della formazione professionale rappresenta uno dei capisaldi del processo innovativo nel settore della formazione professionale, posta a base del Piano triennale di attività approvato nel 1984.

I risultati conseguiti sia sul piano numerico (345 operatori riqualificati in attività innovative con ricaduta sulla docenza e n.176 operatori riqualificati nei progetti O.M.L. - O.P.e P.F.) che su quello qualitativo hanno pienamente corrisposto agli obiettivi prefissati.

E' opportuno, pertanto, continuare anche per l'anno 1987 l'attività di riqualificazione per un altro gruppo di operatori ( n.90 docenti ) secondo le modalità e i criteri che saranno sottoposti alla approvazione del Consiglio Regionale in sede di discussione del Piano di attività 1986/87.

Di qui la necessità della presente Legge, che, con l'art.1 proroga le attività di riqualificazione sino all'entrata in vigore della legge regionale di riforma della formazione professionale.

# REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AL LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

UFFICIO GESTIONE PERSONALE DELLA F.P.

D.d.l. "Normativa per l'utilizzazione del personale della  
formazione professionale - Modifica L.R. 17 giugno  
1933, n.9 e L.R. 25 febbraio 1936, n.5".

## Art. 1

Il termine di cui all'ultimo comma dell'art.1 della L.R. 17 giugno 1933, n.9, già modificato dall'art.1 della L.R. 25 febbraio 1936, n.5 è prorogato sino all'entrata in vigore della legge regionale di riforma della formazione professionale.

## Art. 2

L'onere finanziario riveniente dall'applicazione della presente Legge, valutato in L.2.314.640.000,= graverà sull'apposito capitolo 1161070 - Interventi per la Riqualificazione operatori della Formazione Professionale - L.R. 1.9/33 - del Bilancio Regionale 1937 in corso di formazione.

La presente Legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

IV  
2 12 36